

ACCORDO IN MATERIA DI AGIBILITÀ SINDACALI

Milano, 30 marzo 2010

Tra

AGOS DUCATO Spa rappresentata dai sigg. Davide Trivi, Daniele Martini, Giovanni Bianchi, Alessandro Tavazzani, assistiti dal sig. Potito di Nunzio

E

Le organizzazioni sindacali così rappresentate:

FISAC CGIL: Enrico Segantini (Segretario Nazionale); Donatella Carione (Territoriale Milano) Luca Bertoncini (RSA Agos Ducato Palermo); Edmondo Caltagirone (RSA Agos Ducato Verona); Sebastiano Consolandi (RSA Agos Ducato Milano); Giovanni Simoncini (RSA Agos Ducato Lucca); Roberta Cundari (RSA Agos Ducato Messina); Rosanna Andresini (RSA Agos Ducato Napoli); Francesco Serini (RSA Agos Ducato Bari); Arianna Emiliani (RSA Agos Ducato Milano);

FABI: Carlo Milazzo (Comitato direttivo centrale); Silvana Orlandi (Territoriale Lucca); Andrea Alessandro Denti (RSA Agos Ducato Catania); Paolo Zandrini (RSA Agos Ducato Milano); Sergio Claudio Bavetta (RSA Agos Ducato Milano);

UILCA: Maria Teresa Ruzza (Segretario Nazionale); Alberto Buoso (Segretario Regionale); Carmela Criscuolo (RSA Agos Ducato Milano); Claudio Oliva (RSA Agos Ducato Milano); Giovanni Squillace (RSA Agos Ducato Milano)

FIBA CISL: Giacinto Palladino (Segretario Nazionale); Ida Selene Broccolo Tommasi (RSA Agos Ducato Rende);

DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI IN AZIENDA

Tenuti presenti i principi legislativi in tema di libertà sindacale e di attività sindacale nei luoghi di lavoro e valutate le peculiari caratteristiche di Agos Ducato Spa, azienda di credito al consumo, si è convenuta la seguente disciplina, per quanto riguarda la costituzione ed il funzionamento delle rappresentanze sindacali aziendali, i permessi e la tutela dei dirigenti delle rappresentanze medesime, i permessi dei dirigenti esterni, l'uso di locali, i diritti di assemblea e di affissione e l'esazione per delega dei contributi sindacali.

Art. 1 - (Rappresentanze sindacali aziendali)

Presso ciascuna unità produttiva, intesa come il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali/agenzie, succursali, uffici, ecc.) operanti nell'ambito dello stesso

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Palladino', 'Trivi', 'Martini', 'Bianchi', 'Tavazzani', 'Potito di Nunzio', and various initials like 'AB', 'SB', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

organizzazione sindacale stipulante il presente accordo - purché in numero non inferiore ad 8 - possono costituire, nel loro ambito, una rappresentanza sindacale aziendale dell'organizzazione di appartenenza.

Ove risultino costituite, ai sensi del precedente comma, più rappresentanze sindacali aziendali appartenenti ad una medesima organizzazione sindacale, le rappresentanze stesse possono istituire un proprio organo di coordinamento. L'avvenuta costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale nonché dell'organo di coordinamento di più rappresentanze ai sensi dei precedenti commi, va comunicata, per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza, alla Direzione del Personale mediante lettera raccomandata a.r. con le firme, nel primo caso, di non meno di 8 componenti la rappresentanza stessa e, nel secondo caso, sempre per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza, dei componenti la segreteria dell'organo di coordinamento.

Art. 2 - (Permessi ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)

I lavoratori componenti le rappresentanze sindacali aziendali, previste dall'articolo precedente, possono eleggere, nel loro ambito, propri dirigenti (RSA) i quali per l'espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti di:

1. un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupino fino a 200 dipendenti delle categorie per le quali la stessa rappresentanza è organizzata;
2. un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupino fino a 3000 dipendenti delle categorie per le quali la stessa rappresentanza è organizzata;
3. un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti delle categorie per le quali è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupino più di 3000 dipendenti delle categorie medesime in aggiunta al numero minimo di cui al precedente numero 2.

I permessi retribuiti vengono concessi ai predetti dirigenti nelle seguenti misure:

- 1 ora all'anno per ciascun dipendente nelle unità produttive di cui al precedente punto 1;
- 9 ore mensili per ciascun RSA nelle unità produttive di cui ai punti 2 e 3.

Ai dirigenti predetti sono altresì concessi - in aggiunta ai permessi previsti al comma precedente - permessi retribuiti nella misura di 3 giorni all'anno per consentire ai dirigenti medesimi di partecipare alle riunioni dell'organo di coordinamento di cui all'art. 1.

Ai dirigenti di cui sopra che siano anche preposti alle segreterie degli organi di coordinamento di cui all'art. 1 sono concessi per l'espletamento del loro mandato - in sostituzione di quanto previsto ai commi precedenti - permessi retribuiti nei limiti di due segretari per ciascun organo di coordinamento.

I permessi retribuiti di cui al comma precedente vengono concessi a ciascun segretario nella misura di 19 ore mensili.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, in quanto tali, hanno, inoltre, diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.

Le richieste di permessi devono pervenire per iscritto, anche via posta elettronica, al diretto superiore gerarchico ed alla Direzione del Personale, di regola 24 ore prima per i permessi retribuiti e di regola 3 giorni prima per i permessi non retribuiti.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'AA', 'BB', 'CC', 'DD', 'EE', 'FF', 'GG', 'HH', 'II', 'JJ', 'KK', 'LL', 'MM', 'NN', 'OO', 'PP', 'QQ', 'RR', 'SS', 'TT', 'UU', 'VV', 'WW', 'XX', 'YY', 'ZZ', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD', 'EEE', 'FFF', 'GGG', 'HHH', 'III', 'JJJ', 'KKK', 'LLL', 'MMM', 'NNN', 'OOO', 'PPP', 'QQQ', 'RRR', 'SSS', 'TTT', 'UUU', 'VVV', 'WWW', 'XXX', 'YYY', 'ZZZ', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD', 'EEE', 'FFF', 'GGG', 'HHH', 'III', 'JJJ', 'KKK', 'LLL', 'MMM', 'NNN', 'OOO', 'PPP', 'QQQ', 'RRR', 'SSS', 'TTT', 'UUU', 'VVV', 'WWW', 'XXX', 'YYY', 'ZZZ']

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, i nominativi dei dirigenti le rappresentanze sindacali aziendali nonché i nominativi dei segretari degli organi di coordinamento (nei limiti fissati dal presente articolo) e le relative variazioni debbono essere segnalate alla Direzione del Personale ad opera dell'organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata a.r.. La segnalazione di cui sopra esplica i suoi effetti solo a far tempo dalla data in cui risulta pervenuta alla Direzione del Personale la relativa lettera raccomandata a.r..

I permessi derivanti dal presente accordo saranno utilizzati per lo svolgimento di qualsiasi attività sindacale derivante dal mandato sindacale ricevuto ed ogni attività connessa. Sono esclusi dal computo dei permessi sindacali di cui al presente accordo, quelli necessari:

- a) per gli incontri tra le RR.SS.AA. e l'Azienda
- b) Incontri periodici previsti dal CCNL
- c) Assistenza ai lavoratori per contestazioni disciplinari
- d) Per le trattative su specifiche materie ai componenti la delegazione trattante e limitatamente al periodo degli incontri con l'azienda
- e) per le trattative di rinnovo contrattuale aziendale ai componenti della delegazione trattante e limitatamente al periodo degli incontri con l'Azienda, oltre a due giorni riconosciuti ai componenti la delegazione per la preparazione della trattativa
- f) per le ore di viaggio necessarie per raggiungere la sede degli incontri previsti ai precedenti punti, ad esclusione del punto c), e per il ritorno presso la sede di appartenenza.

Il calcolo delle ore di permesso sindacale spettanti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali sarà effettuato sulla base della forza lavoro al 1° gennaio di ciascun anno e resterà immutato per l'intero anno. La Direzione del Personale comunicherà a ciascuna sigla sindacale le ore di permesso spettanti.

Le spese per l'esercizio dei diritti sindacali saranno a carico delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. Tuttavia, ai componenti della delegazione trattante - così come definita nell'articolo che segue -, si prevede il rimborso delle spese di viaggio e alloggio legate esclusivamente alle attività di cui ai precedenti punti b), d) ed e). Nel caso in cui le predette attività si dovessero protrarre oltre la giornata, l'azienda rimborserà anche le spese sostenute per il vitto. Le spese devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione del Personale e saranno riconosciute secondo quanto previsto nella procedura aziendale in materia di rimborsi spesa (è escluso il riconoscimento di qualsiasi tipo di indennità).

Art. 3 (*Delegazione trattante*)

Agli incontri di cui ai punti d) ed e) del precedente articolo, oltre ai segretari degli organi di coordinamento, possono partecipare anche due rappresentanti aziendali per ciascuna sigla sindacale.

Art. 4 - (*Permessi sindacali ai rappresentanti provinciali, regionali e nazionali*)

Ai rappresentanti sindacali provinciali, regionali e/o nazionali, segnalati all'azienda dalle segreterie nazionali, sono accordati permessi annui retribuiti in ragione di 1 ora per ogni lavoratore dipendente. Il calcolo delle ore di permesso sindacale spettanti ai dirigenti sindacali sarà effettuato sulla base della forza lavoro al 1° gennaio di ciascun anno e

[Handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, purple) are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]

resterà immutato per l'intero anno. I permessi di cui al presente articolo sono riconosciuti esclusivamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Credito Abi e con un numero di iscritti in Agos Ducato Spa superiore a 80 unità.

L'80 per cento del monte ore così calcolato sarà suddiviso equamente tra le sigle sottoscrittrici del presente accordo; il restante 20 per cento sarà suddiviso proporzionalmente al numero degli iscritti a ciascuna sigla sindacale. I permessi così calcolati rappresenteranno il numero massimo di ore utilizzabili da ogni sigla.

I permessi sindacali di cui al presente articolo saranno messi a disposizione delle organizzazioni nazionali le quali potranno disporre previa comunicazione all'azienda con almeno 24 ore di preavviso indicando il nominativo del/i beneficiario/i. Le organizzazioni nazionali potranno delegare la gestione dei permessi previa comunicazione scritta all'azienda.

Art. 5 - (Albi sindacali)

Presso ciascuna unità produttiva vengono messi a disposizione delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo albi, collocati in posti accessibili a tutti i lavoratori, per l'affissione di comunicati a firma delle segreterie nazionali o provinciali delle predette organizzazioni sindacali, singolarmente o fra loro collegate.

Detti comunicati devono riguardare materie d'interesse sindacale nonché materie attinenti al rapporto di lavoro.

Il testo di detti comunicati deve essere tempestivamente portato a conoscenza della Direzione del Personale.

Analogo diritto di affissione nei predetti albi viene riconosciuto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 1.

Le RR.SS.AA. utilizzeranno, per le materie di interesse sindacale e del lavoro, la bacheca elettronica presente nella intranet aziendale. Il deposito di qualsiasi documentazione nella bacheca elettronica sarà opportunamente evidenziata nella icona d'uso non appena tecnicamente possibile. La posta elettronica aziendale riservata alle rappresentanze sindacali aziendali potrà essere utilizzata per inviare comunicazioni ai propri iscritti e per ricevere richieste da parte degli stessi, evitando l'intrattenimento di corrispondenza. In attesa dell'evidenza nell'icona d'uso, sarà consentito inviare messaggi ai lavoratori dell'azienda per comunicare l'inserimento di un nuovo documento nella bacheca elettronica.

Art. 6 - (Locali per le rappresentanze sindacali aziendali)

Nelle unità produttive che occupino almeno 200 lavoratori, l'Azienda pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 1 - per l'esercizio delle loro funzioni - un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Modalità e termini di utilizzo del locale messo a disposizione saranno oggetto di specifica regolamentazione aziendale.

Nelle unità produttive con un numero di lavoratori inferiore a 200, le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ogniqualvolta ne facciano richiesta con breve preavviso, di un locale idoneo per le loro riunioni.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AB', 'SB', and '4', are present at the bottom of the page.]

Art. 7 - (Contributi sindacali)

Previo rilascio di deleghe individuali firmate dai lavoratori interessati, l'azienda provvede ad operare una trattenuta per contributi sindacali, a favore delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Le misure delle trattenute vengono indicate - entro il 30 novembre di ogni anno - dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori alla Direzione del Personale.

Al fine di cui al primo comma i lavoratori possono far pervenire all'azienda dette deleghe, precisando nelle stesse le proprie generalità e l'organizzazione sindacale alla quale la trattenuta stessa va devoluta.

L'esazione del contributo sindacale viene effettuata dall'azienda a tempo indeterminato, salvo revoca della delega ad opera del singolo lavoratore interessato che ha efficacia dal mese successivo alla revoca.

Art. 8 - (Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 1 può essere disposto secondo le norme di legge che regolano la materia.

Art. 9 - (Assemblee del personale)

Nelle unità produttive che occupino più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi, al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori occupati nell'unità produttiva o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale, nonché su materie attinenti al rapporto di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'Azienda con un preavviso di almeno 48 ore. In casi urgenti, tale preavviso può essere abbreviato d'accordo con l'Azienda.

L'ora ed il locale della riunione devono essere preventivamente concordati tra le rappresentanze sindacali aziendali promotrici della assemblea e l'Azienda.

Art. 10 (Assemblee nelle unità produttive di minori dimensioni)

Nelle unità produttive che occupino da 8 a 15 dipendenti, i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione) e nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 9.

Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai sindacati territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Alle riunioni può partecipare, per ciascuna delle organizzazioni sindacali promotrici, un dirigente sindacale esterno, previa comunicazione scritta del suo nominativo e qualifica, da parte di detta organizzazione, alla Direzione aziendale.

I lavoratori delle unità produttive che occupino da 5 a 7 dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, alle assemblee indette presso l'unità produttiva più vicina presso la quale l'assemblea stessa sia indetta a norma del presente accordo.

[Handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, purple) are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

Art. 11 - (Assemblee nelle sedi aperte al pubblico)

Nelle sedi aperte al pubblico sarà possibile effettuare le assemblee di tutti i lavoratori con un preavviso di almeno 10 giorni concordandone le modalità con l'azienda. Diversamente le assemblee non potranno comportare la chiusura delle stesse le quali devono mantenere la propria operatività. In questo caso sarà compito delle RSA articolare l'assemblea organizzandola in orari differenziati in modo da coinvolgere comunque tutti i lavoratori. Le assemblee saranno conteggiate come unica assemblea ai fini delle ore annue spettanti. Dette assemblee - fermo quant'altro stabilito ai precedenti artt. 9 e 10 - dovranno avere durata non inferiore ad 1 ora ciascuna.

Le rappresentanze sindacali aziendali che intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, dovranno comunicare all'Azienda, con un minimo di 3 giorni lavorativi interi di preavviso, la data proposta per lo svolgimento dell'assemblea e la sua durata, anche al fine di una adeguata informativa all'utenza da parte dell'Azienda. In casi eccezionali e di particolare urgenza, tale preavviso può essere ridotto, d'accordo con l'Azienda, purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa all'utenza. Dette assemblee non potranno comunque coincidere con i primi due e gli ultimi due giorni lavorativi del mese.

Art. 12 - (Partecipazione alle assemblee di dirigenti esterni)

Alle riunioni di cui ai precedenti artt. 9 e 10 possono partecipare, in numero complessivamente non superiore a 2, dirigenti sindacali facenti parte degli organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo che abbiano costituito proprie r.s.a. nell'Azienda.

Ai fini di cui al comma che precede, i nominativi e le qualifiche dei predetti due dirigenti sindacali dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto all'Azienda dalla R.S.A. che ha indetto la riunione.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali promotrici delle riunioni sono tenuti ad assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire all'Azienda un regolare ed ordinato svolgimento delle riunioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - (Regime transitorio per le RSA già costituite)

Le RR.SS.AA. già costituite alla data di sottoscrizione del presente accordo, sulla base delle normative preesistenti, mantengono la loro carica fino al 31 dicembre 2010.

Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2010 per la verifica dell'applicazione del presente accordo in riferimento al disposto dell'art. 1 relativamente alla definizione di unità produttiva e della costituzione delle RR.SS.AA..

Art. 14 - (Regime transitorio in materia di permessi sindacali)

Per l'anno 2010, i permessi sindacali utilizzati dalle RR.SS.AA. nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2010 non diminuiranno i permessi spettanti.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Bella', 'G', 'A. S.', 'dm', 'SB', and '6']

